

## **Informativa TFS (IPS Enti Locali) TFS Regionale**

A seguito dell'informativa data dall'Amministrazione in sede di delegazione trattante del 23 luglio u.s., sulla modifica del Regolamento Regionale (DGR 361/2015), oltre a registrare l'ennesimo atto a scapito dei dipendenti senza prima aver attivato un confronto con la parte sindacale, abbiamo voluto approfondire la materia analizzando, oltre che la documentazione fornita, la normativa di settore, onde di evitare qualsiasi tipo di scorretta informazione o divulgazione che possa confondere ancor di più il personale regionale.

### **Trattamento di Fine Servizio (TFS) - gestione ex INADEL – Quadro Normativo**

I dipendenti degli enti locali assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, iscritti alla gestione ex INADEL, hanno diritto a percepire, all'atto della cessazione dal servizio, qualora il giorno successivo non prestino attività lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni ed abbiano almeno un anno di iscrizione all'Istituto, l'indennità premio di fine servizio (IPS) consistente in una prestazione economica una tantum (L. n. 152/68 - art. 22 D.L. n. 359/87, convertito nella L. n. 440/87).

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000 e per il personale assunto con contratto a tempo determinato trova applicazione la disciplina sul Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

I lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici con diritto all'indennità premio di servizio, che aderiscono al fondo di previdenza complementare passano automaticamente al TFR. Il valore dell'indennità premio di servizio maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.

### **Determinazione importo**

L'importo è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità, per ogni anno di servizio utile.

Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati (possono essere riscattati, e quindi considerati utili, per esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari, non sono validi e quindi non valutabili i periodi resi alle dipendenze di privati). La domanda di riscatto deve essere presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro.

La differenza tra la base di calcolo sopra riportata 1/15 differisce dalla base di calcolo adottata dagli altri comparti pubblici (ad esempio gestione ex Enpas) 1/12, ed è per questo che alcune regioni hanno normato in materia integrando i 3/12 di differenza.

La Legge Regionale nr. 67 del 1979 con risorse proprie integrava tale quota.

Successivamente la norma fu abrogata e tale fattispecie fu inserita nel Regolamento regionale 1/2002.

## **Termini e modalità di pagamento**

L'indennità premio di servizio è una prestazione liquidata d'ufficio.

L'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di cessazione, invia all'Inps - Gestione Dipendenti Pubblici (ex-Inpdap) la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

I termini entro i quali l'ex-INPDAP deve iniziare a provvedere alla corresponsione dell'IPS (art. 3 della L. n. 140/1997, modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, e da ultimo dall'art. 1, comma 484 della L. n. 147/2013), variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro e sono:

1. entro il 105° giorno dalla data di cessazione per decesso o inabilità;
2. non prima di 12 mesi e non dopo 15 mesi dalla data di cessazione per raggiungimento limiti di età o di servizio;
3. non prima di 24 mesi e non dopo 27 mesi dalla data di cessazione per altre cause quali ad esempio licenziamento o destituzione dall'impiego, dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° di gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, l'indennità premio di fine servizio viene corrisposta come segue (art. 1, comma 484, della L. n. 147/2013):

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è inferiore o pari a 50.000,00 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo supera i 50.000,00 euro ma non i 100.000,00 euro (la prima rata è pari a 50.000,00 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo supera i 10.000,00 euro. In questo caso le prime due rate sono di 50.000,00 euro ciascuna e la terza è pari alla parte rimanente.

L'attuale normativa non consente di erogare ai dipendenti degli enti locali anticipazioni su tale prestazione (TFS ex INPDAP).

Mentre è possibile chiedere l'anticipazione sulla quota che eroga la Regione Lazio (la modifica della DGR 361/15 prevede di richiedere l'anticipazione una sola volta).

## **Contribuzione**

Ai fini della del finanziamento della prestazione (indennità premio di servizio), sulle competenze mensili - spettanti al personale è applicato il contributo per "Inadel previdenza"; l'aliquota contributiva è stabilita nel 2,50% sull'80% dei sotto indicati emolumenti fissi e ricorrenti (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel 3,60% sull'80% della retribuzione (pari al 2,88% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.

## **Detassazione**

L'indennità di buonuscita e l'indennità di premio servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato. Infatti, per la determinazione sia dell'aliquota di tassazione che della base imponibile, l'importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04% per l'indennità di buonuscita e del 40,98% per l'indennità premio servizio. Tali percentuali derivano dal rapporto tra l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e quella complessiva ( $2,5/9,6 = 26,04\%$ ;  $2,5/6,1 = 40,98\%$ ). Inoltre, la base imponibile di ambedue le prestazioni viene ulteriormente ridotta di un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda invece l'indennità di anzianità, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di € 309,87 per ogni anno di servizio.

## **Base imponibile**

La base imponibile ai fini della contribuzione ed ai fini della determinazione dell'importo della prestazione, comprende esclusivamente i seguenti emolumenti fissi e continuativi:

- Stipendio Tabellare
- Fascia Retributiva Superiore (progressione economica orizzontale)
- Indennità di vacanza contrattuale
- Assegni ad personam
- Salario Anzianità (RIA)
- Tredicesima
- Indennità specifica ex 1<sup>a</sup> - 4<sup>a</sup> qualifica
- Indennità di vigilanza
- Indennità professionale Insegnanti
- Indennità di direzione (ex 8<sup>a</sup> qualifica)

In merito a tale argomento, l'INPDAP ha emanato la circolare n. 51 del 28 novembre 2000, contenente le direttive riguardanti l'applicazione del CCNL 1998-2001 al personale dirigente e non dirigente delle regioni e delle autonomie locali, nella quale è stato chiarito che la retribuzione di posizione è utile per il calcolo della quota «A» di pensione, così come previsto dall'art. 13, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale considerazione di natura pensionistica, tuttavia, non può essere applicata per estensione analogica alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, attesa la diversa natura giuridica delle due prestazioni.

Per quanto riguarda il TFS, il fatto che un emolumento abbia carattere di «fissità» e «continuità» e sia valutabile in quota «A» del trattamento pensionistico non è di per sé

sufficiente, in mancanza di una espressa previsione normativa, per determinarne l'assoggettamento a contribuzione ex INADEL.

In particolare, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3673/97, ha stabilito che la tassatività della retribuzione contributiva prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, non consente un'interpretazione estensiva della voce «stipendio o salario» e, conseguentemente, non consente di poter includere nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio anche quegli emolumenti non esplicitamente indicati nel citato articolo. È però da rilevare che siffatta interpretazione ha sovvertito precedenti orientamenti della stessa Corte, la quale si era negli anni precedenti pronunciata nel senso che alla voce «stipendio» doveva darsi un significato più ampio.

Sulla scorta di tale precedente giurisprudenziale e di altre pronunce emesse sia delle sezioni unite della Corte di cassazione che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si ritengono valutabili nel TFS solamente quelle voci retributive per le quali vi è una espressa previsione di legge in tal senso.

Sul piano amministrativo, pertanto, in difetto di una specifica norma autorizzativa, non è consentito provvedere alla liquidazione dell'indennità di fine servizio con il computo della c.d. retribuzione di posizione per ogni iscritto, a nulla rilevando che l'Ente datore di lavoro l'abbia espressamente contemplata nel progetto di liquidazione.

In applicazione dell'ultimo CCNL riguardante il comparto regioni-autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, la circolare INPDAP n. 14 del 27 febbraio 2004 ha indicato una elencazione tassativa degli elementi retributivi per il personale non dirigente, valutabili nella base di calcolo dell'IPS, menzionando la «indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.P.R. n. 333/90 al personale dell'ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione».

Il citato art. 45, comma 1, prevede un incremento di lire 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990 della «indennità di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268», ossia della indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi spettante «al personale dell'8a q.f., con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff».

Pertanto, in base al combinato disposto delle predette disposizioni normative, per il personale non dirigente, inquadrato nella ex 8a q.f., l'indennità di posizione può essere considerata nei limiti complessivi di lire 1.500.000 (risultanti dalla somma di lire 1.000.000 + 500.000), corrispondenti agli attuali euro 774,69.

Tale limite, peraltro, è quello stesso previsto nella tavola riassuntiva di cui all'art. 26 dalla già citata circolare n. 51 del 28 novembre 2000, indicante a fianco delle singole voci retributive da inserire nella quota «A» di pensione, anche le retribuzioni utili ai fini dell'indennità premio di servizio (IPS).

Con la circolare n. 35 del 19 maggio 1999, inoltre, è stato dichiarato espressamente come non assoggettabile a contribuzione né la retribuzione di posizione, né quella di

risultato per il personale non dirigenziale.

Tutto ciò considerato, l'INPDAP non valuta integralmente, d'ufficio o in via amministrativa, l'indennità di posizione ai fini IPS. Esistono, tuttavia, dei ricorsi giudiziali in materia ancora pendenti, volti a definire la questione in sede di contenzioso, di cui si attende a tutt'oggi la risoluzione.

### **Considerazioni Finali**

Riassumendo la questione descritta si ravvisa un quadro normativo assai complesso con l'aggiunta di molte azioni vertenziali ancora non definite. In questa fase l'Amministrazione regionale dichiara di aver adottato un allineamento normativo onde evitare impugnativa in sede di parifica da parte della Corte dei Conti ed in aggiunta attuare un trattamento omogeneo del personale regionale (solo alcuni dipendenti sono titolari di P.O. o A.P.).

Si ritiene che l'Amministrazione avrebbe potuto avere un altro approccio in quanto secondo la nostra O.S. l'omogeneità doveva essere fatta "verso l'alto" e cioè estendere a tutti nella liquidazione del TFS regionale il salario accessorio TUTTO predisponendo una Legge Regionale (come era stato fatto nel 1979) che regoli tale istituto ed a quel punto la valenza sarebbe molto più forte.

Per cui proporremo da subito questa iniziativa all'Amministrazione ed in alternativa come hanno preannunciato altre OO.SS. valuteremo tutte le azioni da poter mettere in campo a difesa e tutela delle lavoratrici e lavoratori.